# COMUNE DI ORTONA

# Medaglia d'Oro al Valore Civile <u>PROVINCIA DI CHIETI</u> La presente pubblicazione non ha carattere di ufficialità

# Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

### Seduta del 30 OTTOBRE 2008 N° 151

OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI DEL 30.11. E 1.12.2008- SISTEMA PROPORZIONALE - LISTE PROVINCIALI. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA E INDIRETTA E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA INDIRETTA.

L'anno **duemilaotto** il giorno **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **15,00** e seguenti nella sede municipale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Signor Ing. Nicola FRATINO – Sindaco.

## Sono presenti gli Assessori:

1.	Sig. CARLO	BOROMEO
2.	Sig. MASSIMO	PAOLUCCI
3.	Sig. MARIO	PAOLUCCI
4.	Sig. LEO	CASTIGLIONE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Vice Segretario Generale Dott. Benito PROFETA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.P.G.R. del 13.8.2008 n. 111, pubblicato sul BURA n. 6 straordinario del 13.8.2008, con cui sono stati indetti i comizi elettorali per domenica 30 novembre e lunedì 1 dicembre p.v. per le elezioni della Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale d'Abruzzo;

VISTA la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Chieti, prot. Inf. n. 20080023814 del 15.9.2008, con cui si comunica la pubblicazione del decreto sopra citato nonché gli adempimenti, con i relativi termini, di competenza del responsabile dell'ufficio elettorale comunale nella veste di Ufficiale elettorale;

VISTO l'art. 2 della legge 4.4.1956 n. 212, come modificato dall'art. 2 legge 24.4.1975 n. 130, che fà obbligo di stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente alla affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al 1° e 2° comma dell'art. 1 della legge stessa, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 1943/V del 8.4.1980 relativa alla disciplina della propaganda elettorale;

RILEVATO che occorre, sempre in forza del citato art. 2 della predetta legge n.130/75, delimitare gli spazi per l'affissione degli stampati, giornali murali od altri e manifesti inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale o comunque diretti a determinare la scelta elettorale da parte di chiunque non partecipi alla competizione con liste di candidati o con candidature;

RITENUTO che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in relazione alla popolazione residente secondo la tabella di cui all'art. 2, secondo comma, della legge sopra richiamata;

CHE qualora non fosse possibile un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini, e che l'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti del secondo dell'art. 2 della legge 212/56;

DATO ATTO che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in equa proporzione per tutto l'abitato;

VISTE le disposizioni ministeriali;

VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente il 4° Settore Servizi Demografici ecc., espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che non viene espresso il parere di regolarità contabile in quanto la proposta non presuppone alcuna valutazione sotto il profilo contabile;

A voti unanimi;

#### DELIBERA

1 - Determinare, in esecuzione della legge 4.4.1956, n. 212 e successive modificazioni, nei centri abitati, come di seguito indicati, gli spazi per l'affissione esclusiva degli stampati, giornali murali od altro e dei manifesti di cui al comma 1 e 2 dell'art. 1 della detta legge, da parte di coloro che partecipano direttamente e non alla competizione elettorale e che

saranno successivamente delimitati ed assegnati in relazione al numero delle liste ammesse.

- 2 Delimitare gli spazi destinati esclusivamente alla propaganda indiretta di cui al  $2^{\circ}$  comma dell'art. 1 della legge in parola nella misura prescritta dal citato articolo, in rapporto alla popolazione residente del Comune, che è di n. 23.603 abitanti e cioè: ml. 2 di altezza per ml. 6 di base.
- 3 Stabilire di contrassegnare gli spazi per la propaganda di cui in narrativa rispettivamente: "ELEZIONI REGIONALI- SISTEMA PROPORZIONALE- LISTE PROVINCIALI- PROPAGANDA DIRETTA" ed "ELEZIONI REGIONALI- SISTEMA PROPORZIONALE LISTE PROVINCIALI- PROPAGANDA INDIRETTA"

#### SPAZI ELETTORALI PER LA PROPAGANDA DIRETTA ED INDIRETTA

- 1- Via Papa Giovanni XXIII
- 2- Via Libertà
- 3- Via Don Bosco
- 4- Largo castello
- 5-Viale civiltà del lavoro
- 6- Zona P.E.E.P. (centro commerciale)
- 7- Contrada Riccio
- 8- Villa san Nicola/ Villa Grande
- 9- Villa Caldari/ Caldari stazione
- 10- Villa S. Leonardo c.da San Donato

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.